

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PICCHIOTTI** e **PAPALIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1963

#### Abrogazione dell'obbligatorietà del mandato di cattura per i reati fallimentari

ONOREVOLI SENATORI. — Questo disegno di legge presentato già il 18 aprile 1961 — preceduto da altro disegno di legge del senatore Capalozza, disegno comunicato il 28 ottobre 1958, sotto il titolo « Modificazione dell'articolo 277, capoverso del Codice di procedura penale » — fu nelle ultime sedute della passata legislatura esaminato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) e, relatore il collega Monni, fu approvato senza obiezioni da parte dei componenti la Commissione stessa. Nella affannosa discussione in Aula di un complesso di leggi veramente imponente non vi fu tempo per approvarlo nonostante che esso fosse atteso dai ceti forensi e dagli organi giudiziari per sanare questa disarmonia tra le disposizioni della legge generale e quelle della legge fallimentare. Nella speranza di una sollecita discussione ed approvazione si ripropone questo disegno di legge.

Il disegno di legge risponde alla necessità di porre in armonia la disposizione contenuta nell'articolo 239 della vigente legge fallimentare con le recenti modificazioni del Codice di procedura penale in tema di obbligatorietà e di facoltà di emissione del mandato di cattura.

L'articolo 239 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, stabilisce che per taluni reati fallimentari è obbligatoria la spedizione del mandato di cattura, mentre per tutti gli altri il mandato di cattura è facoltativo.

L'articolo 253 del Codice di procedura penale, così come è stato modificato con l'articolo 7 della legge 18 giugno 1955, n. 517, oltre a prendere in considerazione talune incriminazioni specifiche, dispone che il mandato di cattura è obbligatorio nei confronti dell'imputato di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni, ovvero l'ergastolo.

Dal raffronto tra le due disposizioni di legge, deriva che i reati previsti dalla legge fallimentare sembrano avere attualmente una disciplina più rigorosa, per quanto concerne l'emissione del mandato di cattura, di quella che regola i reati previsti dal Codice penale.

La pena prevista per i reati di bancarotta fraudolenta è infatti quella da tre a dieci anni di reclusione, per la quale l'articolo 253 del Codice di procedura penale non stabilisce l'obbligatorietà del mandato di cattura che è invece prevista dall'articolo 239 della legge contenente le norme per la disciplina del fallimento.

Ora, se il mandato di cattura non è più obbligatorio per delitti come la rapina, la estorsione, il furto pluriaggravato, il peculato ed altri, la cui pena va pure da tre a dieci anni, appare senza ragione mantenere l'obbligatorietà del mandato di cattura per i delitti in materia fallimentare.

Tanto maggiore appare la disarmonia tra le disposizioni della legge generale e quelle della legge fallimentare, ove si tenga presente che fra le ipotesi di bancarotta fraudolenta per le quali — ai sensi dell'articolo 239 della legge fallimentare — è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura, vi

è anche quella di pagamenti di taluno dei creditori in danno della massa, la cui pena è quella della reclusione da uno a cinque anni.

Con l'abrogazione dell'articolo 239 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che si sottopone alla vostra approvazione onde eliminare ogni dubbio di interpretazione, la emissione del mandato di cattura anche per i reati di natura fallimentare verrà ad essere disciplinata dagli articoli 253 e 254 del Codice di procedura penale, come risultano dalle recenti modificazioni.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

L'articolo 239 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.